

COMUNE DI RAVELLO Provincia di Salerno

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 30.11.2012)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della **Città di Ravello**, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità ravellese al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni e tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti di polizia locale e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive mansioni e competenze.

Art. 2 - Oggetto, applicazione e Territorialità

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'Art.1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- Sicurezza e qualità del vivere comune;
- Occupazione di spazi e delle aree pubbliche;
- Attività commerciali, pubblici esercizi e pubblici spettacoli;
- Protezione e tutela degli animali domestici e d'affezione.

Oltre alle norme contenute o richiamate nel presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole-contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari/dirigenti comunali e dagli Agenti di Polizia locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai regolamenti. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana; lo stesso si applica su tutto il territorio Comunale.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale, lo spazio urbano tutto, e in particolare:

- Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio.
- I parchi e i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- Il decoro delle facciate degli edifici e di ogni altro manufatto che debbano essere salvaguardate in quanto parte integrante del paesaggio.
- Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nei punti precedenti.

Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni e/o autorizzazioni.

Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi è fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione e/o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva e specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta all'Autorità Comunale, con istanza in regola con la legge sul bollo.

L'istanza de qua deve essere corredata della documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento,. in relazione al bene che s'intende utilizzare e alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che s'intende esercitare.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni, determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione, nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove permanga l'assenza di condizioni ostative, per uguale periodo; il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.

Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, s'intendono accordate:

- Personalmente al titolare:
- Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- Con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per la concessione data;

• Con facoltà all'Amministrazione di imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni ovvero di sospendere/revocare, per giusto motivo, le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Art. 5 - Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, al personale di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dirigenti o funzionari comunali incaricati di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi e a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia.

Uno dei compiti principali della Polizia Locale, è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

- Esercizi commerciali;
- Laboratori artigiani;
- Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Mercati, chioschi o altre strutture commerciali mobili;
- Vendite stagionali o itineranti;
- Impianti di distribuzione di carburante su aree pubbliche;
- Installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.

Nell'ambito di tale potestà, il personale di Polizia Locale:

- Esegue accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
- Effettua rilevazioni in materia di prezzi al consumo e di rispetto degli orari stabiliti per le attività commerciali e i pubblici esercizi;
- Vigila per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
- Contesta le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
- Inoltra alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti agli illeciti penali accertati.

Art. 6 - Sanzioni

La violazione di disposizioni contenute del presente Regolamento - fatta salva ed imprescindibile l'azione penale - è punita ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo Comunale competente.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali vigenti.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione, comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva e, se del caso, il ripristino dello stato dei luoghi.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa ha eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata è riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione, dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale; in quest'ultimo caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile - fermo restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione - è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro rimpiazzo e/o ripristino.

Tutte le violazioni non previste specificatamente dal presente regolamento, ma disciplinate da ordinanze sindacali e/o determine dirigenziali in materia di Polizia Locale, nel rispetto del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, Art. 7 bis, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 e comunque come previsto al successivo articolo 89 del presente regolamento.

Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento non è ammesso il pagamento in misura ridotta mediante versamento delle somme dovute nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido siano residenti all'estero.

CAPO II

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 7 - Disposizioni di carattere generale

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per la Concessione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, a tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietata ogni occupazione di suolo pubblico senza preventiva autorizzazione concessa dall'Autorità Comunale.

Quando nel Regolamento si usano le dizioni "suolo pubblico" o "luogo pubblico" si intende designare con esse:

- Le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- Le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- Le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma precedente, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza, con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica di cui ai vincoli gravanti sull'intero territorio di Ravello.

Per le occupazioni a carattere temporaneo e/o stagionali (con durata massimo fissata in mesi sei) non è necessario acquisire alcuna autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgvo. 42/2004, in quanto è sufficiente il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.

Per le occupazioni di suolo pubblico di tipo stagionale, nelle aree sottoposte a vincolo storico ed architettonico ex-lege 1089/39, dovranno acquisirsi preventivamente i pareri previsti dal Regolamento Edilizio e, se dette occupazioni sono destinate ad attività di somministrazione, le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti in materia sanitaria.

Per le occupazioni a tempo indeterminato si dovrà acquisire regolare Permesso di Costruire, secondo le indicazioni e le procedure contenute nel Regolamento Edilizio.

Art. 8 - Formalità per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni.

Le concessioni e le autorizzazioni, sia di occupazione permanente sia temporanea, saranno rilasciate per mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati: la qualità di occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite, nonché l'eventuale assoggettamento al pagamento della corrispondente tassa.

Per le occupazioni giornaliere, tuttavia, l'atto di concessione potrà essere sostituito dalla bolletta, rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa dovuta, nella quale, però, saranno sempre indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

Le concessioni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio, nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in vigore.

Le concessioni permanenti saranno rilasciate soltanto dopo aver sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, e con le particolari disposizioni e condizioni che verranno da esso prescritte, e se necessario previo rilascio di permesso di costruire.

Ogni concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati, e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di revocare la concessione per i motivi e nei modi indicati all'art. 10.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico di durata uguale o superiore ad un anno, anche se non comportano costruzione di manufatti o installazioni di impianti, sono considerate permanenti; tutte le altre sono da ritenersi temporanee.

Art. 9 - Specificazioni

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

- **1a. Occasionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superano la durata complessiva di tre giorni, riguardanti la vendita di prodotti diversi, durante feste, sagre, manifestazioni etc.;
- **1b.** Occasionali gratuite: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superano la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo -anche indiretto- di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
- 2. Provvisorie: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superano la durata complessiva di giorni dieci o hanno scopo -anche indiretto- di lucro, ovvero non rivestono alcuno dei particolari interessi di cui al precedente punto 1, nonché quelle che si rendono necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico merci, il deposito in occasione di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- 3. **Stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
- 4. **Permanenti:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando vengono effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito indenne e libero da ogni struttura.

Art. 10 - Rinnovo, sospensione e revoca delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico decadono alla data stabilita nel relativo atto e potranno essere rinnovate solo per giustificato motivo, così come previsto nello specifico regolamento COSAP. A tale fine il concessionario è tenuto a presentare apposita istanza motivata al Responsabile del Servizio, prima della data di scadenza della concessione.

In qualsiasi momento il Responsabile del Servizio può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel relativo atto di concessione, nonché per ragioni di viabilità o per altri sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale.

Nei casi urgenti i dirigenti comunali o loro incaricati, gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti del Corpo di Polizia Locale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione, cui seguirà atto formale.

La sospensione della concessione, per mancato rispetto delle condizioni contenute nel relativo atto, può essere annullata a patto che il concessionario dimostri di aver ottemperato alle medesime.

Nel caso di revoca, l'Ente ha l'obbligo, nei confronti del concessionario, del solo rimborso della quota di tassa già pagata, corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza originariamente fissata nella concessione.

Art. 11 - Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sul suolo pubblico

Chiunque effettui lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti norme di legge sulla tutela delle strade e sulla circolazione, (D.Lgs. n.285/92 e ss.mm. e ii.) deve provvedere allo sbarramento del suolo interessato dai lavori, collocando un numero sufficiente e congruo di delimitatori dell'area, secondo le prescrizioni indicate dall'Ufficio di Polizia Locale.

Di notte tali sbarramenti e segnalazioni devono essere illuminati con appositi apparati luminosi di colore rosso a luce fissa, che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

Gli apparati luminosi devono essere utilizzati anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

Art. 12 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le operazioni di carico e scarico merci si intendono subordinate alla condizione che queste siano effettuate senza depositare le merci sul suolo pubblico. Nel caso in cui si renda necessario deporre le merci a terra su suolo pubblico o ad uso pubblico, tali operazioni sono subordinate al permesso del Responsabile del Servizio. Il rilascio di tale permesso può essere soggetto all'osservanza di speciali modalità e può essere ricusato per motivi di tutela della circolazione e di preservazione della pavimentazione stradale. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico.

Al loro termine, il suolo pubblico deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Ente potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni anche a terzi.

Art. 13 - Occupazioni con elementi di arredo

I titolari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi potranno richiedere l'autorizzazione stagionale per l'utilizzo di aree scoperte di proprietà privata o pubblica per l'incentivazione o l'esercizio delle proprie attività.

Tali aree potranno essere utilizzate per l'installazione di strutture mobili in legno o similari (pedane, tavolini, tende, ombrelloni, fioriere, ecc.) a carattere precario.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e panoramico le strutture mobili di cui innanzi a carattere precario non potranno avere il carattere di consistenza e stabilità tale da modificare il tutelato stato dei luoghi.

E' fatto obbligo di presentare richiesta di autorizzazione con gli elaborati tecnici previsti dal vigente regolamento edilizio, previo parere del Comando di Polizia Locale per l'utilizzo delle aree pubbliche.

L'autorizzazione indicherà il periodo temporaneo annuale e si riterrà valida per gli anni successivi, salvo provvedimento di revoca per motivi di interesse pubblico.

Il mancato pagamento della tassa riguardante l'occupazione di suolo pubblico o l'eventuale canone di concessione produrrà automaticamente la revoca dell'autorizzazione.

Sarà inoltre motivo di revoca del provvedimento amministrativo di autorizzazione, qualsiasi difformità eseguita e/o il mancato rispetto di norme comuni di igiene o di decoro.

La richiesta di occupazione della sede stradale dovrà avvenire nell'osservanza di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n°285/92 e ss. mm. e ii.(CdS) e nel rispetto delle norme relative alla pubblica sicurezza e all'ordine pubblico, nonché nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il benché minimo intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Art. 14 - Numeri civici, impianti di illuminazione.

Il Comune ha facoltà di apporre e di far costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi di numerazione civica, di igiene, di pulizia e di illuminazione.

Le spese per l'apposizione e rinnovazione di detti numeri civici e dei cartelli indicatori di strade, piazze, spetta al Comune. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel caso in cui le opere siano dovute a danneggiamenti addebitabili a sua colpa.

La sistemazione dei manufatti de quo, dovrà essere tale da non recare nocumento ai proprietari dei muri stessi.

Art. 15 - Manutenzione degli elementi di arredo.

Coloro i quali saranno stati autorizzati ad installare elementi di arredo, archetti o paletti parapedonali, dovranno curare la loro costante manutenzione nel tempo, in modo che la verniciatura sia sempre in condizioni di efficienza, provvedendo tempestivamente alla sostituzione dei materiali danneggiati o distrutti per atti di vandalismo o per incidenti stradali. Il verde piantumato nelle fioriere deve essere ben curato in ogni stagione dell'anno.

In caso di inosservanza delle norme di cui sopra, i materiali installati saranno rimossi senza alcun preavviso su disposizione del Comando di Polizia Locale e le spese di rimozione e di trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, saranno addebitate agli inadempienti con la procedura coattiva prevista dalle vigenti norme. Sarà applicata, inoltre, una sanzione amministrativa pari a

 \in 25,00 -per ogni pezzo non rimosso - al cui pagamento gli aventi causa dovranno provvedere come da norme in vigore.

Art. 16 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

Oltre a quanto stabilito dal Codice della Strada, dal regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni, è vietata l'esposizione di cartelli, insegne, targhe, cavalletti ed altri mezzi pubblicitari, nonché sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili da veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colore o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.

E' inoltre vietata la esposizione di sorgenti luminose che possano provocare abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili, nonché di sostegni di qualsiasi genere per insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari è sempre subordinata ad apposita autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente.

Non potrà, comunque, essere consentita l'installazione di vetrine qualora queste dovessero comportare la riduzione dei marciapiedi e delle banchine ad una larghezza inferiore a quanto stabilito nel Codice della Strada, ovvero a metri lineari 2 (due).

La parte inferiore dei supporti per l'esposizione, delle vetrine e simili, apposte esternamente ai fabbricati ed appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e gli aggetti massimi non dovranno oltrepassare, in via ordinaria, i cinque centimetri dall'allineamento stradale.

Le cornici superiori degli stessi, situati ad almeno tre metri sopra il livello del piano stradale, potranno invece, aggettare quindici centimetri in più della sporgenza ordinaria (ovvero venti centimetri).

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di supporti per le esposizioni, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di apposita concessione, gli esecutori materiali dei lavori sono obbligati ad eseguire detta rimozione e la successiva ricollocazione, con le modifiche rese necessarie dalle eventuali nuove condizioni del piano stradale, a complete loro spese, a loro rischio e pericolo e a perfetta regola d'arte.

Art. 17 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

Ferme restando le disposizioni del vigente T.U. delle Leggi di P.S. e/o di eventuale regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite ai Comuni dal D.P.R. 24/7/1977 n.616, circa il rilascio delle licenze per tenere audizioni, proiezioni, spettacoli e trattenimenti in genere su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi, tribune e strutture similari per feste, giochi, rappresentazioni, ecc., se non dietro specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 18 - Installazione di chioschi ed edicole

Ferme restando le prescrizioni dell'art. 20 del vigente Codice della Strada, la concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità in corrispondenza e prossimità di incroci e di curve e dovrà essere sempre sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In nessun caso sarà rilasciata concessione per installazione ad una distanza inferiore a metri 8 dagli incroci, a metri 10 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Art. 19 - Mercati di gente d'affari

I commercianti, negozianti, produttori o gente d'affari in genere che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in loco e sono, altresì, tenuti a non intralciare il transito pedonale.

Art. 20 - Occupazioni per pubblica utilità

Il collocamento di condutture, nonché l'impianto di cavi e tubazioni in genere, comprese le eventuali riparazioni che dovessero rendersi necessarie, deve essere effettuato a seguito di regolare domanda ed in ossequio alle disposizioni legislative, alle particolari norme dei regolamenti comunali vigenti ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Municipale, secondo le rispettive competenze, che saranno comunque indicate nel relativo atto di concessione a firma del Responsabile del Servizio competente, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Le mensole e i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e dovranno essere conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente e a sue spese, dietro semplice richiesta del Responsabile del Servizio competente, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico interesse, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché per riparazione degli edifici privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto, quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il periodo di tempo previsto per i lavori stessi.

I concessionari dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio degli Uffici competenti, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente. L'Ente si riserva di procedere, in ogni momento, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali condutture, cavi, e tubazioni; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, a proprio spese.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, che interesseranno il manto stradale o viario o qualsiasi altro suolo o area pubblica - anche se solo parzialmente - dovranno provvedere al ripristino del tratto interessato per l'intera lunghezza e per l'intera larghezza del suolo pubblico, attenendosi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno preventivamente notificare il luogo ed il periodo di tempo previsto per l'esecuzione dei lavori.

I concessionari prima dell'esecuzione di qualsiasi intervento che comporta manomissioni al piano viario e/o del sottosuolo di vie, strade e aree pubbliche e/o di uso pubblico, oltre che di parchi e giardini, dovranno presentare idonea cauzione o fideiussione, il cui importo sarà determinato dall'ufficio comunale competente in relazione alla tipologia delle opere a farsi, secondo i modi e i termini previsti dalle vigenti norme in materia di pubblici appalti, ovvero secondo quanto contenuto

in specifico regolamento. All'istanza dovrà essere altresì allegata idonea documentazione tecnica in cui sia illustrata la mappa dei sottoservizi che si intendono posizionare.

Art. 21 - Occupazione per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno quindici giorni prima di ogni manifestazione.

L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Con specifico provvedimento dell'Autorità Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

In presenza di più domande sarà valutata la possibilità di coesistenza; solo laddove la stessa non risulti possibile, si procederà all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 22 - Strutture ed autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge 25 Agosto 1991, n.287.

Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali (REC).

Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 23 - Collocamento di iscrizioni, insegne tubi e tende parasole

Salve le norme del regolamento edilizio e del regolamento per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, nonché di quelle del precedente art. 13, il collocamento dei cartelli, iscrizioni di qualunque specie, insegne, tende parasole e di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e del rispetto dell'arte o della storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'Autorità comunale competente.

E' vietato l'uso e il posizionamento sulle facciate degli edifici, di tubi di discesa, pluviali e gronde in plastica, senza la preventiva autorizzazione.

Fatta salva, in virtù della libertà di impresa, l'autonomia nella scelta della denominazione-insegna d'esercizio, dovranno obbligatoriamente essere scritte in italiano, e collocate in modo da essere visibili all'utenza, le informazioni riportanti la tipologia di attività esercitata.

La forma, la coloritura e la dizione delle insegne e delle iscrizioni, nessuna esclusa, nonché delle mostre dei cartelli, delle tende, delle lampade e delle vetrine, dovranno essere approvate dall'Autorità Comunale, precedentemente alla collocazione in opera.

Lo stesso procedimento dovrà seguirsi per ogni modificazione o restauro che si intende apportare alle stesse cose, fermi restando gli obblighi di cui al regolamento edilizio.

Il restauro, la sostituzione o la rimozione, potranno essere ordinati dall'Autorità comunale per motivi di decoro e nel pubblico interesse.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale é consentita l'apposizione di iscrizioni e insegne, previo parere della Sovrintendenza competente. Potrà concedersi, tuttavia, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, sempre che gli elementi armonizzino col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi o negli edifici di interesse storico ed artistico è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi o, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualsiasi specie, e in genere ogni opera esteriore a carattere permanente, potrà essere vietata a tutela del decoro dei fabbricati.

Art. 24 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto dal caso, corredati da fotografie con inserimento ambientale (photorendering).

L'Ente, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro completamento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

CAPO III

QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 25 - Comportamenti vietati

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene e a salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- 1. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme dettate dagli speciali regolamenti e da soggetti a tale scopo autorizzati;
- 2. Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- 3. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblico servizio o comunque a pubblica utilità;
- 4. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- 5. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà se non si sia autorizzati;

- 6. Praticare giochi di qualsivoglia natura sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo o procurare danni per sé o per gli altri;
- 7. Collocare sui veicoli in sosta e/o lanciare volantini o simili;
- 8. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- 9. Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- 10. Immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- 11. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- 12. Ostruire con veicoli o altro, gli spazi riservati alla fermata e/o sosta dei veicoli di persone invalide ed impedire l'utilizzazione di strutture per il superamento delle barriere architettoniche;
- 13. Compiere, in luogo pubblico, atti o esporre cose contrarie alla morale o al pubblico decoro o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- 14. Occupare oltre misura con persone, cose ed animali, i balconi prospicienti la pubblica via, in modo da creare pericoli per la circolazione pedonale sottostante.
- 15. Il trasporto di materiale minuto (sabbia, ghiaia e simili) lungo le strade pubbliche dovrà essere effettuato con veicoli idoneamente costruiti e allestiti, in modo da non lasciar cadere o dilavare il materiale trasportato, neppure in modica quantità.
- 16. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna, o comunque depositare materiali legnosi provenienti da operazioni di taglio di boschi, giardini, etc., senza la preventiva autorizzazione.
- 17. E' vietato sostare e passeggiare, nelle aree pubbliche all'interno del territorio del Comune di Ravello a torso nudo; l'eventuale trasgressione effettuata nel centro storico sarà punita con il massimo della sanzione prevista per il presente capo.

Art. 26 - Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- 1. Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- 2. Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- 3. Collocare su finestre, balconi, terrazzi, cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade pubbliche o aperte al pubblico o cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- 4. Innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- 5. Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
- 6. È, altresì vietato il transito di mandrie e greggi di qualsiasi genere nell'abitato. In casi eccezionali, entro l'agglomerato urbano, il transito non sarà consentito altro che secondo l'orario e l'itinerario che sarà prescritto, caso per caso, dall'autorità comunale.
- 7. Nel centro storico è assolutamente vietato condurre cavalli, asini e muli e comunque transitare su animali da soma, anche allo scopo di trasportare materiali o merci. Il Sindaco, o suo delegato, per particolari esigenze, potrà accordare a chi ne facesse richiesta motivata deroga, indicando nel relativo provvedimento le condizioni e le prescrizioni da rispettare.

Art. 27 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia veicolare che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione e pericolo per la pubblica incolumità, salvo che si tratti di manifestazioni regolarmente autorizzate.

E' assolutamente vietato sul suolo pubblico, l'uso dei pattini, di attrezzi similari e di trampoli se tale uso arreca disturbo e/o pericolo e disturbo alla quiete delle persone, ed ancora scivolare, con o senza pattini, su terreno coperto di ghiaccio e neve.

E' vietato, anche, lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

L'amministrazione comunale determina le località dove sono consentiti i vari giochi.

Art. 28 - Trasporto di materiali di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, nonché di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi tipo, deve essere effettuato con veicoli idonei, in modo che non sia disperso sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori sarà loro inflitta sanzione ai sensi delle norme vigenti e sarà fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 29 - Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli sul suolo pubblico

E' vietato effettuare il lavaggio di qualsiasi tipo di veicolo, sulle pubbliche vie e, comunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico, in particolare in prossimità di fontanelle pubbliche.

E' pure vietato effettuare le riparazioni di qualsiasi tipo di veicolo sulle pubbliche vie e, comunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico, salvo quelle determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Art. 30 - Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato esercitare qualsiasi attività artigianale o industriale, senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 31 - Sgombero della neve

In caso di nevicate eccezionali, i proprietari ed i conduttori di case ed esercizi in genere, gli enti e gli istituti pubblici e privati hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, per l'intera loro larghezza e per tutta la lunghezza dei loro stabili, non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili.

Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata, e sotto prescritte cautele potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

Art. 32 - Manutenzione esterna degli edifici e dei muri di contenimento (macere)

I proprietari di immobili dovranno mantenere in buono stato di conservazione, per fini di decoro e di sicurezza e incolumità pubblica e privata, le porte delle case, degli esercizi, pubblici e/o commerciali, nonché gli infissi prospicienti l'esterno e le macere di contenimento dei terrapieni. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni al presente articolo saranno sanzionate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie. In modo particolare dovrà essere curata la manutenzione delle inferriate dei giardini e di qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere al periodico restauro dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, anche ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale. Uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio e nelle Norme Tecniche.

I cortili, le scale, le tettoie dei magazzini ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, a cura dei proprietari e/o degli inquilini, devono essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, tettoie e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o sia indecoroso per l'edificio o che in qualsiasi modo, sia causa di disturbo, fastidio od impedimento.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro qualsiasi materiale.

Art. 33 - Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi verso l'interno, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danni per i terzi.

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro dei fabbricati, dei monumenti ed in generale al decoro della Città di Ravello.

Art. 34 - Lavaggio ed esposizione di biancheria

Il lavaggio della biancheria e simili non è permessa fuori dai locali e dai recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre in luoghi aperti al pubblico onde evitare la caduta dell'acqua su suolo pubblico o sui passanti.

E' rigorosamente vietato gettare acqua o liquidi vari sul suolo pubblico.

Art. 35 - Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spazzolare e sbattere panni, tappeti e simili dai balconi o dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni. Le operazioni dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 36 - Manifesti, scritte, disegni e stampati

Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dagli spazi appositamente stabiliti. Nel caso ciò avvenga, l'ente provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del trasgressore.

E', altresì, vietato, coprire e comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine e concessione della competente Autorità.

E' vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti e disegni contrari alla pubblica decenza o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone.

Art. 37 - Esposizione di prodotti alimentari, bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori dagli esercizi commerciali prodotti destinati all'alimentazione.

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito con mezzi, sistemi o contenitori chiusi o coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 38 - Rifiuti di qualsiasi origine e specie

Al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente urbano e della salute pubblica, nonché controlli efficaci, lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi origine e specie - così come classificati dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel Decreto citato, differenziando i rifiuti per tipologie merceologiche (vetro, carta, plastica, metalli, farmaci scaduti, pile esauste, ecc.). In particolare, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale vigente, i rifiuti solidi urbani vanno depositati in idonei sacchetti chiusi, rispettando i criteri e gli orari stabiliti per il servizio di raccolta porta a porta, con esclusione del vetro e degli ingombranti, secondo i criteri e le indicazioni riportate in apposito calendario ed in modo differente tra l'utenza privata e gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi-

In relazione alle esigenze di raccolta e del relativo appalto, o per esigenze particolari, il Sindaco, in deroga, potrà con propria ordinanza variare e modificare gli orari e le modalità di raccolta e deposito dei rifiuti.

Chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti la pubblica via o ai quali si accede da pubblica via deve costantemente provvedere alla pulizia del suolo pubblico sul quale l'esercizio prospetta o si acceda.

Lo smaltimento dei rifiuti costituiti da elettrodomestici e mobili, od altri oggetti ingombranti di natura ferrosa deve essere effettuato previa comunicazione al Comando della Polizia Municipale o secondo le modalità che saranno previste dall'appalto del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Ai sensi del D. lgs. n°152/06, lo smaltimento delle macerie provenienti da lavori edili di qualsiasi genere deve essere effettuato a cura del committente, con le modalità previste nello stesso decreto e nelle sopravvenute normative in materia di ambiente e sicurezza.

Il carico e lo scarico di qualsiasi cosa, devono essere fatti nei cortili delle case o nei magazzini, e solo quando ciò non sia possibile, può essere eseguito sul suolo pubblico, ma in tal caso l'occupazione non deve protrarsi oltre il tempo strettamente necessario, e deve essere garantito sempre libero il passaggio ai pedoni ed anche ai veicoli.

Se per effetto dello scarico e del carico siano derivati guasti o lordure sul suolo pubblico, chi ha interesse agli oggetti caricati o scaricati, ha l'obbligo di riparare e pulire immediatamente, ritardando l'esecuzione, incorrerà in contravvenzione.

In caso di ritardo l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, rivalendosi per la spesa sostenuta e senza pregiudizio delle penalità incorse per la contravvenzione.

E' comunque necessario acquisire l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico secondo per indicazione di specifica regolamentazione.

Art. 39 - Giardini pubblici

Nei giardini pubblici è vietato, salvo speciale autorizzazione:

- > passare o coricarsi nelle aiuole fiorite, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine in maniere sconveniente;
- ➤ danneggiare o sporcare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili, dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
- > svolgere competizioni sportive;
- danneggiare la vegetazione;
- introdurre cani sprovvisti di museruola e non tenuti al guinzaglio e/o condurre i cani e gli animali domestici in genere, senza che i conduttori siano muniti dei materiali necessari per la raccolta di loro eventuali deiezioni.

E' consentito, in genere, ai bambini l'uso dei tricicli, di biciclette, automobiline, monopattini ed altri giocattoli che non arrechino pericolo, disturbo o danni a persone, animali o cose, salvo se diversamente disposto da ordinanza Sindacale.

Art. 40 - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nel centro abitato dovranno eseguire appositi lavori di recinzione dei terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dall'Ufficio Tecnico Comunale anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso, secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio e secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

- E', comunque, assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.
- E', altresì, consentito delimitare la proprietà privata con arbusti e siepi, mentre è vietato piantare alberi di qualsiasi dimensione lungo il confine con suolo pubblico.

E' fatto obbligo ai proprietari di giardini su cui insistono alberi che si trovano ubicati a confine con il suolo pubblico e/o con edifici privati, di provvedere alla potatura ed alla sfoltitura degli stessi in modo da non arrecare danno alla altrui proprietà, ovvero da non invadere il suolo pubblico.

Gli alberi di alto fusto, di cui ai comma precedenti, posti a distanza nel rispetto del codice civile non potranno avere mai altezza maggiore della distanza che intercorre tra il fusto ed il limite più vicino della proprietà su cui insiste, in presenza di edifici sia pubblici che privati.

CAPO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 41 - Divieto di schiamazzi, grida e canti nelle vie e piazze

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Nelle pubbliche vie e nelle piazze sono sempre vietati gli schiamazzi e le grida, gli abusi di sirene e/o altri strumenti sonori.

Art. 42 - Esercizio di mestieri, arti, industrie ed attività sportive e ricreative

Chi esercita un mestiere, un'arte, industria o attività sportiva e/o ricreativa nel territorio comunale, deve usare ogni cautela al fine di evitare molestie o incomodi agli abitanti vicini.

I servizi Tecnici Comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti chi se ne è reso responsabile proceda alla eliminazione delle cause dei rumori; le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti previsti dalla legge e/o dalla zonizzazione acustica allegata al vigente strumento urbanistico.

L'Autorità comunale può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, previo prescrizioni e sentita la A.S.L. competente e il Comando di Polizia Locale.-

Per l'esercizio di arti, mestieri ed attività che producono rumori molesti ed incomodi (seghe, pialle elettriche, motori a scoppio, martelli pneumatici, ecc.) deve essere sospesa qualsiasi attività rumorosa nel seguente orario:

- a) periodo dal 1° Novembre al 31 Marzo dalle ore 14,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 07,00 del mattino seguente;
- b) periodo dal 1° Aprile al 31 Ottobre dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 08,00 del mattino seguente.

Il Sindaco può determinare maggiori limitazioni, per comprovate esigenze con, specifiche ordinanze.

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi ed il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni e rumori oltre le soglie consentite dalle vigenti norme.

Art. 43 - Abitazioni private

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico che producono rumore e vibrazioni di limitata entità come lucidatori, battitappeti, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili, in orari che non rechino disturbo o molestie ai vicini, in ossequio ai Regolamenti Condominiali.

L'uso degli strumenti musicali e apparecchi di diffusione sonora è consentito in qualsiasi ora del giorno a condizione che il locale nel quale è usato sia totalmente insonorizzato, o in ogni caso la propagazione dei suoni non sia percepibile dall'esterno.

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 44 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 21,00 alle ore 7,00 le operazioni di carico e scarico, nel centro abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica, ad eccezione del servizio pubblico di raccolta e rifiuti solidi urbani.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato comunque in modo tale da attutirne quanto più possibile il rumore e senza arrecare danno al suolo pubblico, ovvero è vietato qualsiasi tipo di trasporto che preveda il trascinamento di materiali.

Art. 45 - Commercio itinerante

I venditori ambulanti, nonché tutti gli esercenti mestieri girovaghi, possono esercitare la loro attività sul suolo pubblico muniti delle necessarie rispettive autorizzazioni o licenze ed in regola con il pagamento della dovuta Imposta Comunale sulla Pubblicità. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche.

Per quanto non esplicitamente previsto da questo regolamento, si applica il Decreto Legislativo n° 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono vietate, dalle ore 12 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 8, annunci pubblicitari e/o di vendita di prodotti a mezzo di altoparlanti di qualsiasi genere.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi dalle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o altri sistemi arrecanti molestia.

La sosta di carovane di nomadi è vietata su tutto il territorio Comunale, ovvero sarà autorizzata solo negli spazi e nelle aree, se disponibili e/o reperibili, che saranno individuati dalle autorità comunali.

Art. 46 - Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e per consuetudini locali, previo rilascio di specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale a seguito di richiesta. In ogni caso è sempre vietato il suono a distesa delle campane per una durata superiore ai due minuti.

Art. 47 - Pubblici esercizi, attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, discoteche, noleggio da rimessa con conducente, circoli privati – culturali – ricreativi – sportivi –e simili

I pubblici esercizi, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, in ogni caso, devono osservare le prescrizioni previste da Ordinanza Sindacale.

Nelle more di approvazione di apposito regolamento non è ammesso il cumulo in capo al medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del noleggio da rimessa con conducente con autovettura e motoveicolo.

Per i circoli privati – culturali – ricreativi – sportivi – e simili – i quali richiedono l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci e/o l'autorizzazione all'esercizio di giochi leciti, il rilascio delle su indicate autorizzazioni è effettuato previa verifica della specifica destinazione d'uso e dei requisiti igienico-sanitari, ovvero dell'agibilità per il locale nel quale sarà effettuata l'attività.

Art. 48 - Dispositivi acustici antifurto

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché intermittenti.

La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

CAPO V

SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 49 - Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonchè depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Art. 50 - Definizioni

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone,

canapa, lino, juta, fili vegetali in genere sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati, metano e altri gas liquidi di combustione.

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni di legge, regolamento e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a munirsi dei necessari atti autorizzativi.

L'autorizzazione all'esercizio di vendita o deposito di materiale infiammabile potrà essere negata quando, dagli accertamenti degli Organi Competenti, non dovessero risultare idonei i requisiti di agibilità dei locali, nonché le condizioni di sicurezza e, così pure, nel caso in cui le eventuali opere o provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 51 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini superanti i mc. 1.000 dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.

Per i depositi ed i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione, anche all'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi ignifughi con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.

Sono comunque fatte salve le norme antincendio in materia.

Art. 52 - Detenzione di combustibili ed altro materiale infiammabile in abitazioni private od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitte e porte di materiale resistenti al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

Nei locali su indicati, nei solai e nei cortili sono vietati gli ammassi di materiale da imballaggio, di carta straccia, legna, paglia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo. Qualora sia riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che l'Ufficio competente riterrà di dover ingiungere.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolino il passaggio de Con norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
- Gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Art. 53 - Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile, uso di fiamme libere.

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

- E' assolutamente vietato:
- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere;
- d) posizionare serbatoi di combustibile in aree di passaggio comune od in prossimità di aree pubbliche ove l'installazione sarà possibile nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 54 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nel centro abitato l'accensione di fuochi artificiali può essere effettuata solo con speciale autorizzazione.

E' vietato sparare mortaretti od altri simili oggetti; accendere fuochi, gettare fiammiferi od altri oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio.

Art. 55 - Mine

Salvo quanto disposto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940, n.635, è proibito praticare mine in vicinanze dell'abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

Art. 56 - Esalazioni dannose e moleste

È proibito provocare esalazioni, combustioni od altro che rechino danno o molestie ai vicini ed ai passanti. A coloro che per esercizio di professione, commercio, mestieri od altro debbono compiere operazioni che determinano fumo od odori nauseanti o molesti, è vietato:

- a) di eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
- b) di compiere anche in locali privati, senza l'applicazione delle cautele tecnicamente ritenute necessarie ed evitare emissioni moleste e nocive.

Art. 57 - Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio

In caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione ai vigili del fuoco.

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando i vigili del fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei vigili anzidetti, od a chi ne fa le veci, e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali soccorritori

E' obbligo di ognuno mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero subire.

I vigili del fuoco e gli Agenti della Forza Pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso delle loro cisterne o fontane.

Le sterpaglie e quanto derivi dalla pulizia dei giardini, da potatura etc. potranno essere bruciate secondo i periodi solo negli orari e nei modi stabiliti da ordinanza sindacale. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica.

Art. 58 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

E' vietato attraversare il centro abitato con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati o protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

E', in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti taglienti.

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne proteggano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

I titolari di Permesso di Caccia e del Porto di Fucile, dovranno evitare l'attraversamento delle aree pubbliche nelle ore e nei tempi in cui queste risultano densamente praticate.

Art. 59 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata

segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Art. 60 - Segnalazioni di opere in costruzione e riparazioni di edifici preesistenti

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collocheranno nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e, durante la notte, si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale. I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere qualsiasi tipo di materiale.

Dovranno, inoltre, essere osservate le leggi generali e speciali in materia.

I materiali edili di risulta non possono essere gettati al basso, senza gli opportuni accorgimenti onde assicurare la pubblica incolumità. Il loro smaltimento va effettuato presso le discariche autorizzate e secondo le modalità previste dal Decreto Legge 152/06 (Testo Unico sull'Ambiente).

Art. 61 - Pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o qualsiasi materiale.

Art. 62. - Esplosivi e fuochi artificiali

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 e dal regolamento 6 maggio 1940 n. 635, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 e successive modifiche e integrazioni, è vietato tenere esplosivi, infiammabili e fuochi artificiali (pirotecnici) di qualsiasi genere, per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955 n. 620. Si richiama inoltre l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1945 n. 1570, concernente norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, e dei D.P.R. 27.04.1955 n.547 e 26.5.1959 n. 689, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' comunque vietata la vendita di fuochi pirotecnici, quando autorizzata, ai minori di anni 18, i trasgressori saranno denunciati all'A.G. secondo le vigenti norme in materia.

Art. 63 - Uso delle Sirene

Il suono delle sirene non può perdurare, ogni volta, oltre 40 minuti secondi. La predetta disposizione non si riferisce ai casi interessanti l'Autorità Militare.

Art. 64 - Rumori prodotti da veicoli

Salvo quanto disposto in merito dal vigente codice della strada e relativo regolamento, durante la circolazione nei centri abitati i conduttori di veicoli di qualunque specie, devono evitare i rumori molesti comunque causati.

È inoltre vietato lasciare in sosta i veicoli col motore acceso o comunque accentuare il rumore del veicolo con inutili accelerazioni quando il veicolo stesso sia fermo.

Art. 65 - Veicoli adibiti al servizio pubblico

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne le vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare animali pericolosi;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina;

Nelle vetture che effettuano il trasporto interno locale è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sui mezzi di trasporto deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

ART. 66 - Norme per il servizio pubblico da Piazza

Fatto salve quanto sarà previsto da specifico regolamento, i titolari di servizio pubblico (Taxi – rimesse da noleggio con conducente) dovranno avere un comportamento consono ed educato rispetto ai richiedenti il servizio. Non dovranno proporsi per fornire il trasferimento, restando obbligati a rispettare il proprio turno, anche in caso di chiamata al posto pubblico.

Il Sindaco, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti relativi al trasporto pubblico, a seguito dell'accertamento da parte della Polizia Municipale di infrazione a quanto riportato al paragrafo precedente potrà operare la sospensione della licenza per un periodo adeguatamente proporzionato alla gravità dei fatti commessi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 67 - Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni e dal piano commerciale.

Art. 68 - Pesatura delle merci -Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 69 - Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, ne rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 70 - Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 71 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci frutta sciroppata, candita ecc.

Art. 72 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 73 - Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perchévengano attenuate mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione e merci suddette in speciali contenitori.

Art. 74 - Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta, in modo ben visibile, oltre ai cartelli indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

CAPO VII

NORME PARTICOLARI

Art. 75 - Norme di salvaguardia e di riqualificazione

A norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 490 del 29.10.99, nelle zone a ridosso della Piazza Duomo, dell'Auditorium Oscar Niemeyer, della Villa Rufolo, e per l'intero centro storico, così come perimetrato dal nuovo piano regolatore, essendo aree di forte impatto ambientale per il grande valore artistico, storico, culturale, a tutti i venditori che svolgono il commercio su aree pubbliche è fatto assoluto obbligo di svolgere l'attività commerciale secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) divieto assoluto di appoggiare sul marciapiedi qualsiasi tipo di oggetto;
- 2) divieto assoluto di appendere qualsiasi articolo;
- 3) obbligo di avere un comportamento decoroso e rispettoso nei confronti dei cittadini e dei potenziali clienti;
- 4) obbligo di lasciare pulito e sgombro da qualsiasi cosa il suolo dopo l'orario di vendita.
- Il Sindaco o il dirigente del Servizio interessato potranno autorizzare caso per caso, fornendo prescrizioni e limiti alle tipologie di merci e di prodotti esposti per la vendita, previa presentazione di idonea documentazione tecnica che dovrà conseguire e prescritte autorizzazioni.

Art. 76 - Esercizio di guide pubbliche

Chi esercita il mestiere di guida dovrà essere in possesso (quale requisito indispensabile) dell'Autorizzazione Regionale.

Il Comune potrà a mezzo della Polizia Municipale effettuare verifiche ed accertamenti e nel caso dovesse accertare la mancata esibizione dell'Autorizzazione Regionale potrà elevare contestazioni diffidando il soggetto dal prosieguo dell'attività "abusiva" sul territorio Comunale.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un tesserino di riconoscimento con l'indicazione «GUIDA AUTORIZZATA».

ART. 77 - Addetti al trasporto bagagli

Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere ben visibile sul quale oltre alla foto ed alle generalità dello stesso dovrà essere indicata l'Azienda alle cui dipendenze esercita l'attività.

CAPO VIII

CORTEI, PROCESSIONI E MANIFESTAZIONI

Art. 78 - Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve per giungere sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri e successivamente al Cimitero, rispettando le disposizioni dell'Autorità. Durante i cortei funebri è vietato spargere sulla pubblica via fiori od altro.

Art. 79 - Processioni e altre manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale.

CAPO IX

ESPRESSIONI ARTISTICHE IN STRADA

Art. 80 - Oggetto

Le presenti norme, in osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. n. 6 del 15/6/2007, che ha riconosciuto alle forme artistiche in strada, un ruolo di valorizzazione culturale e turistico, disciplinano le modalità, luoghi e tempi ove le predette forme artistiche possono esercitarsi.

Art. 81 - Definizioni

Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, (espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo) svolte liberamente da artisti di strada su suolo pubblico.

Art. 82 - Modalità

Le attività di espressioni artistiche in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo ed alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

- -della quiete pubblica e dei limiti di Legge delle emissioni sonore;
- -della normale circolazione stradale e pedonale;
- -del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione;
- -del mantenimento e del decoro del suolo, delle infrastrutture e arredi;

Tali attività non sono soggette alle norme in vigore sull'occupazione del suolo pubblico e delcommercio ambulante.

Non dovranno comunque limitare la visibilità e l'accessibilità alle altre stabili attività di commercio.

Art. 83 - Orari

Le predette espressioni artistiche non possono esercitarsi dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e comunque non prima delle ore 9,00 e non oltre le ore 24,00.

Art. 84 - Emissioni sonore

Le emissioni sonore temporanee non possono superare i limiti imposti da leggi statali e regionali e quelli previsti dall'articolo 42 del presente regolamento, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

Art. 85 - Luoghi

Le predette espressioni artistiche possono essere esercitate liberamente su tutto il territorio comunale fatta eccezione per le aree prossime alle Chiese, ad uffici pubblici, e nell'area dell'Auditorium Oscar Niemeyer, e nelle vie circostanti il locale presidio Ospedaliero.

Art. 86 - Spazi liberi riservati

Qualora il Comune organizzi iniziative con artisti di strada, si provvederà, di volta in volta, a garantire spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a tali iniziative.

CAPO X

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 87 - Disposizioni generali riguardanti gli animali

E' vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'Art. 4 del D.lgs 285/92 e succ. modifiche animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione.

E' vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private, anche di natura condominiale, animali da cortile.

E' vietato mantenere anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'Art.4 del D.lgs 285/92, un numero di animali da cortile superiore a 10 unità.

In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

E' vietato abbandonare animali domestici.

E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

E' obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali.

In ogni caso, è vietato lasciare liberi dal controllo diretto del proprietario, anche nelle aree private di natura condominiale, i cani che siano sprovvisti di museruola.

Salvo quanto disposto dalle leggi sanitarie e dal regolamento comunale di igiene, è vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animali; come pure è vietato tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico i suddetti animali con o senza gabbione.

Eventuale transito nell'abitato di gruppi di animali potrà essere effettuato solo sotto adeguata scorta e custodia, e previa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale, il quale indicherà le strade da percorrere, le modalità e le cautele da adottare.

I cani, di qualunque razza o taglia, potranno circolare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con la museruola e solo se tenuti al guinzaglio.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani, in modo che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

E' vietata, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Art. 88 - Animali pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini potranno essere introdotti nel centro abitato solo se trasportati su idonei veicoli e con le necessarie precauzioni al fine di impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone, seguendo, comunque, l'itinerario più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

CAPO XI

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 89 - Violazioni e relative sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Il cittadino che si crede leso nell'operato degli agenti di Polizia Municipale e/o di Polizia Giudiziaria o da coloro che nell'esercizio delle proprie funzioni hanno elevato contestazione potrà farne motivato reclamo scritto al Sindaco.

Ai sensi dell'Art. 3, comma 4° del T.U. EE. LL. i Comuni sono titolari di potestà normativa ed impositiva.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato o violazioni di norme statali o regionali, sono determinate ex Articolo 16 della Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003, che ha introdotto l'art.7 bis al Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00, da €. 25,00 ad €. 500,00 e più specificamente:

- ✓ Violazione ai precetti contenuti al CAPO II: Sanzione Amministrativa Pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 300,00;
- ✓ Violazione ai precetti contenuti al CAPO III: Sanzioni Amministrativa Pecuniaria da Euro 36,00 a Euro 300,00;
- ✓ Violazione ai precetti contenuti al CAPO IV e V: Sanzione Amministrativa Pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00;
- ✓ Violazione ai precetti contenuti ai CAPITOLI VI, VII, IX e X: Sanzione Amministrativa Pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
- ✓ E' altresì determinato, che per le violazioni alle ordinanze del Dirigente competente per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela ed igiene dell'abitato nonché di disciplina della polizia urbana, la Sanzione Amministrativa pecuniaria da un minimo Euro 50,00 ad un massimo Euro 500,00.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni sulla base delle variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale), verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 90 - Procedimento per l'estinzione delle sanzioni

- a.) Pagamento in misura ridotta. Per tutte le violazioni previste dal presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dall'art. 16 della Legge 689/81, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi detta violazione.
- b.) Rapporto Art. 17 Legge 689/81. Il Sindaco è individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'Art.17 della legge 689/81 nonché a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Successivamente l'autorità competente emette entro 60 giorni l'ordinanza motivata con ingiunzione del pagamento della somma dovuta per la violazione; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 91 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del Servizio può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ne ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'Ufficio in danno degli interessati.

Art. 92 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 517 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate in apposito locale messo a disposizione del Comune, o quando non possibile presso i locali dove la cosa sia stata sequestrata e conseguentemente affidata in custodia secondo le procedure del Codice Penale.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 93 - Sospensione della concessione o autorizzazione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione, autorizzazione o che opera legittimamente a seguito di comunicazione o denunzia di inizio attività, sarà inflitta la sospensione della concessione, della autorizzazione o della attività esercitata, nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti all'infrazione:
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione e/o autorizzazione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 94 - Proventi delle sanzioni

Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione della norme al presente Regolamento.

Il cittadino che si crede leso nell'operato degli agenti comunali potrà farne motivato reclamo scritto al Sindaco che adotterà, eseguiti gli opportuni accertamenti, i consequenziali provvedimenti, anche sanzionatori.

Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di legge, è effettuato riparto tra le seguenti finalità:

- ✓ Nella misura del 33% (trentatre percento) del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo;
- ✓ Nella misura del 17% (diciassette percento) del riscosso, le somme restano vincolate all'impinguamento del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia Municipale, disciplinato nel Regolamento per l'organizzazione del Corpo;
- ✓ Nella misura del 25% (venticinque percento) del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici delle attività di Polizia Urbana;
- ✓ Nella misura del 25% (venticinque percento) del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione o al miglioramento delle aree mercatali o al ripristini o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

CAPO XII

NORME DI RINVIO E FINALI

Art. 95 - Commercio sulle aree pubbliche- Rinvio ad altro regolamento

L'attività commerciale sulle aree pubbliche è disciplinata dal Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

Art. 96 - Commercio all'ingrosso - Definizione

Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (comunità, convivenze, cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività). Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Art. 97 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi e regolamenti statali, in leggi e regolamento regionali, riguardanti le specifiche materie.

I rinvii dinamici contenuti nelle varie disposizioni del presente regolamento vanno interpretati nel senso che, appena sono emanate norme aventi maggiore efficacia formale, cessano di avere vigore le norme regolamentari contenenti disposizioni difformi.

Art. 98 - Norma finale

Il presente Regolamento, intervenuta la prescritta approvazione, entrerà in vigore il giorno successivo al termine dei quindici giorni consecutivi di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia l'attuale regolamento di polizia urbana, tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 99 - Norme per l'attuazione del presente regolamento

È in facoltà dell'autorità comunale di stabilire le tariffe o di pubblicare le istruzioni speciali che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente regolamento nonché di emanare speciali ordinanze integrative delle norme dal medesimo sancite.